

ASSOCIAZIONE GRANDE ORGANO DI SANTA RITA

**VIA BELLINI N. 28 -
30171 VENEZIA-MESTRE**

Associazione Grande Organo di S. Rita
Via Bellini n. 28 - 30171 Venezia - Mestre
Albo comunale n. 2575 del 23.7.2007
Registro regionale PS/VE0235 del 18.12.2012
Codice fiscale 90126520270
IBAN: IT19Z0899002001013010001629
e-mail: info@grandeorganosantarita.it

Verbale della riunione dell'Assemblea dei Soci del 05/12/2022 - N° 62-AS

Mercoledì 06/12/2022 alle ore 21:00 presso il patronato della Parrocchia di Santa Rita, via Bellini 28 - Mestre, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Grande Organo di S. Rita in Mestre. La posizione degli invitati è la seguente:

CONSIGLIO DIRETTIVO	PRESENTI	ASSENTI	GIUSTIFICATI
Presidente: SCAGGIANTE don Marco	X		
MORETTO Elena			X delega MEYLOUGAN
ALBERTIN Andrea	X		
DE GRANDIS Davide	X		
MARCHIORI Marco	X		
VECCIA Mario			X (delega MARCHIORI)
SOCI FONDATORI			
FIORIN Rino	X		
GOMIERO don Franco	X		
ROSSIGNOLI Fernando		X	
VAVASORI Umberto		X	
SOCI ORDINARI			
CARRAIN Mattia	X		
CIAN Fabio	X		
MANDICH Tiziano		X	
MASO Nicolò		X	
MIATTO Andrea	X		
MORETTI Raffaella	X		
RUFFA Giorgio		X	
SARTORI Sonia *			
SCARPA MEYLOUGAN Roberto	X		
SITZIA Andrea		X	
VIZIANELLO Ludovico		X	
ZAPPON Fabio	X		

*iscrizione in sospeso in attesa della prima quota associativa.

Ordine del Giorno:

1. Verifica andamento della stagione concertistica 2022 e pianificazione stagione 2023;
2. Modifica dello Statuto associativo per allineamento alle norme del Codice del Terzo Settore (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27/12/2018 e successiva nota n. 6214 del 09/07/2020);
3. Varie ed eventuali

A norma di statuto, presiede la seduta il Presidente Don Marco Scaggiante, funge da Segretario verbalizzante Davide De Grandis. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei partecipanti, nonché la presenza dei 2/3 dei soci necessaria alle modifiche statutarie, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta per trattare.

ASSOCIAZIONE GRANDE ORGANO DI SANTA RITA

**VIA BELLINI N. 28 -
30171 VENEZIA-MESTRE**

Associazione Grande Organo di S. Rita
Via Bellini n. 28 - 30171 Venezia - Mestre
Albo comunale n. 2575 del 23.7.2007
Registro regionale PS/VE0235 del 18.12.2012
Codice fiscale 90126520270
IBAN: IT19Z0899002001013010001629
e-mail: info@grandeorganosantarita.it

1.

Le due stagioni concertistiche di primavera ed autunno 2022 hanno dato il segno del recupero dell'attività dopo il difficile periodo pandemico e della transizione della guida dell'Associazione. Infatti, la rassegna autunnale ha segnato un ritorno di presenze molto buono, con dei concerti che sono stati apprezzati da tutto il pubblico. Particolarmente significativo è stato il contributo di organisti del territorio, una formula da riproporre nel futuro.

Si registra tuttavia una criticità nella partecipazione dei Soci all'organizzazione dei concerti, che andrà curata in maniera più significativa nelle stagioni future. In particolare, dovrà essere curata maggiormente la pubblicizzazione dei concerti (cosa che ha già sortito buoni effetti per quanto fatto questo autunno), anche facendo rete con realtà del territorio come i grandi alberghi presenti in quartiere.

Inoltre, le difficoltà degli scorsi tre anni, unite a delle urgenze nella manutenzione dello strumento (vedere punto 3) fanno sì che la situazione economica dell'Associazione comporti la necessità di ridurre le spese ed incentivare le entrate. Pur essendo in attesa di una quota annuale del 5x1000, la stagione primaverile 2023 dovrà essere pensata con un budget ridotto (~500€), cercando di sfruttare ogni occasione per l'organizzazione di promuovere eventi con ridotti, anche grazie ai contatti personali di alcuni Soci. Viene presentata in particolare la possibilità di avere un organista e coro tedesco, di passaggio durante una tournée italiana, che sarà esplorata. Come ipotizzato dopo la scorsa rassegna primaverile, almeno uno dei concerti verrà proposto in un giorno infrasettimanale in serata (in luogo al consueto orario della domenica alle 17:00) in via sperimentale. L'obiettivo sarà comunque di proporre due o tre concerti per la stagione primaverile. Il Direttore Artistico aggiornerà l'Assemblea in un incontro tra la fine di gennaio ed i primi di febbraio 2023.

2.

Lo statuto dell'Associazione non è conforme alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27/12/2018, in quanto lo scioglimento dell'Associazione è possibile con i $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli di un'assemblea a cui partecipino i $\frac{2}{3}$ dei soci. Questo implica che l'Associazione potrebbe essere sciolta a maggioranza semplice di tutti i Soci. Viene proposto di modificare l'Articolo 12, di modo che l'Associazione possa essere sciolta con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ di *tutti* i Soci. Vengono quindi illustrate le modifiche apportate allo Statuto rispetto alla versione originale, a recepimento delle nuove norme riguardo alle attività del Terzo Settore.

Lo Statuto modificato (vd. Allegato) viene dunque messo ai voti, ed è approvato all'unanimità.

3.

Lo stato di manutenzione organo presenta varie criticità, su tutte il deterioramento della struttura portante le canne del principale di facciata (alcune canne sono già state riprese nel 2017, ma va fatto un lavoro più complessivo). Vi è dunque la necessità di trovare finanziamenti (sono già stati richiesti dei fondi comunali, e si valuterà la fattibilità di un contributo dalle CEI) e, ancora più importante, una ditta organaria di riferimento che possa effettuare lavori anche importanti, e che con cui si possa allo stesso tempo instaurare un rapporto continuativo per la manutenzione ordinaria dello strumento.

Si sta avviando la collaborazione con il nuovo professore di organo del conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, che è interessato all'uso del Grande Organo per lezioni sul repertorio sinfonico. Questo potrà auspicabilmente portare una fonte di introiti, oltre che dei concerti a cura della classe di organo del conservatorio e/o del Docente stesso.

ASSOCIAZIONE GRANDE ORGANO DI SANTA RITA

**VIA BELLINI N. 28 -
30171 VENEZIA-MESTRE**

Associazione Grande Organo di S. Rita
Via Bellini n. 28 - 30171 Venezia - Mestre
Albo comunale n. 2575 del 23.7.2007
Registro regionale PS/VE0235 del 18.12.2012
Codice fiscale 90126520270
IBAN: IT19Z0899002001013010001629
e-mail: info@grandeorganosantarita.it

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22.10.

Allegati

- A)** Deleghe
- B)** Nuovo Statuto approvato

Il Presidente
(Don Marco Scaggianti)



Il Segretario
(Davide De Grandis)



APS GRANDE ORGANO DI SANTA RITA

STATUTO ASSOCIATIVO

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Denominazione e sede

1 - È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: «Associazione di Promozione Sociale Grande Organo di Santa Rita»; l'Associazione è apertita e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Via Bellini 28 Mestre, nel Comune di Venezia. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 2 – Statuto

1 - L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2 - L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3 - Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

4 - Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 3 – Finalità delle attività

1 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2 - L'Associazione opera in particolare nel seguente settore: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

3 - L'Associazione persegue le seguenti finalità specifiche:

a. Contribuire alla crescita culturale e spirituale dei cittadini, valorizzando il grande organo Tamburini, installato nella chiesa di S. Rita da Cascia in Mestre;

b. Promuovere la conoscenza dell'organo a canne e della musica organistica nelle scuole e nella città;

c - Offrire agli organisti del territorio un'opportunità di aggregazione e un punto di riferimento per iniziative volte al riconoscimento e alla valorizzazione della loro professionalità.

d. Contribuire alla formazione liturgico - musicale di organisti che prestino servizio nelle loro comunità parrocchiali.

e. Provvedere alla manutenzione ordinaria del monumentale organo Tamburini della chiesa di S. Rita.

ART. 4 – Attività

1 - Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione svolge le seguenti attività:

a. Organizza eventi musicali nazionali e internazionali come concerti, concorsi e rassegne;

b. Offre guide alla visita e all'ascolto dello strumento ai giovani e agli adulti della città;

c. Propone e organizza Lezioni - Concerto per i ragazzi delle scuole medie e superiori dei distretti scolastici della città;

d - Ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2 - L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal già menzionato Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

3 - L'Associazione potrà, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4 - L'Associazione ha piena autonomia nella definizione delle iniziative che rientrano nei suoi scopi. Tuttavia, svolge la propria attività in collaborazione con la Parrocchia di S. Rita da Cascia, le istituzioni civili e le associazioni musicali del territorio. Per le iniziative che comportano l'uso della chiesa di S. Rita e del grande organo svolge la sua attività in pieno accordo con il parroco e gli organismi parrocchiali, senza intralciare in nessun modo la vita ordinaria e liturgica della comunità locale.

ART. 5 - Soci e ammissione

1 - Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2 - L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato attraverso compilazione dell'apposito modulo.

Comunicata l'ammissione all'interessato e annotato il nome nel libro degli associati, il richiedente diventa socio ordinario all'atto di versamento della quota di iscrizione.

3 - In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4 - L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5 - Sono previste 3 categorie di soci:

fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione,

ordinari: sono coloro che si sono regolarmente iscritti e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti nel lavoro di restauro e di manutenzione dell'organo o nella collaborazione offerta all'Associazione.

6 - Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

7 - La quota associativa è intrasmissibile. I soci fondatori e i benemeriti non sono obbligati a versare la quota associativa, ma lo possono fare come atto di liberalità.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

1 - I soci dell'Associazione hanno il diritto a:

a. partecipare ai lavori dell'Assemblea esercitando il diritto di parola e di voto attivo e passivo (ciascun associato ha diritto ad un solo voto);

b. essere informati sulle attività dell'Associazione, controllarne l'andamento ed effettuare essi stessi proposte che contribuiscano allo sviluppo delle attività associative;

c. usufruire di eventuali agevolazioni e sconti legati alle iniziative dell'Associazione ed eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto gestionale, consultare i verbali;



2 - I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

a. conoscere e osservare il presente Statuto, i manifesti programmatici stabiliti dall'Assemblea dei soci, gli eventuali regolamenti interni stabiliti dal Consiglio Direttivo e le delibere degli organi sociali contemplati in questo Statuto.

b. svolgere la propria attività nell'Associazione in modo volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità e capacità personali, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Hanno comunque il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate nello svolgimento di attività assegnate dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

c. versare la quota associativa entro due mesi dalla scadenza dei termini annuali fissati dal Consiglio Direttivo e al versamento di quote straordinarie ad integrazione della cassa sociale, qualora fossero deliberate dallo stesso Consiglio e ratificate dall'Assemblea dei soci.

Le somme versate a qualunque titolo non sono rimborsabili, ai sensi dell'Art. 37 del Codice civile.

ART. 7 - Qualità di volontario

1 - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

ART. 8 - Recesso ed esclusione del socio

1 - Ogni socio, di qualsiasi categoria, in qualsiasi momento può recedere dall'Associazione, inviando comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o e-mail con avviso di ricevuta. Il recesso ha effetto immediato e non comporta alcun obbligo né per l'Associazione, né per il socio.

2 - Ogni socio, qualora contravvenisse ai doveri stabiliti dal presente statuto, assumesse un comportamento scorretto nei confronti degli organi sociali o degli altri soci, in contrasto con gli scopi dell'Associazione, o in qualunque forma recasse danno ad essa e alla sua immagine, può essere allontanato.

3 - L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta con possibilità di appello all'Assemblea da parte dell'interessato entro l'anno corrente. È comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

4 - Il mancato pagamento della quota associativa per due annualità consecutive o nell'arco di un quadriennio comporta automaticamente l'esclusione. Ai soci receduti o esclusi non vengono restituiti né quote di iscrizione, né quote annuali, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

PARTE SECONDA: STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 9 - Organi sociali

1 - Gli organi dell'Associazione sono:

a. Assemblea dei soci,

b. Consiglio Direttivo,

c. Presidente dell'Associazione,

2 - Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito

ART. 10 - Assemblea dei soci

1 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

2 - È convocata e presieduta almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o e-mail spedita al recapito risultante dal libro dei soci. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

3 - La modalità di voto all'interno di essa è il voto palese, tranne il caso di deliberazioni riguardanti le



persone e la qualità delle persone, oltre ai casi in cui il Presidente o l'Assemblea stessa richieda il voto segreto.

4 - Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

5 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - Competenze dell'Assemblea

1 - L'Assemblea ordinaria annuale delibera:

- a. sulla relazione del Presidente riguardante l'attività dell'Associazione svolta nell'esercizio che si chiude e sul programma per quello che si va ad iniziare;
- b. sul rendiconto dell'esercizio che si chiude;
- c. sull'importo della quota annuale di Associazione;
- d. sul rimborso spese per consumi alla Parrocchia di S. Rita;
- e. su eventuali contributi straordinari e relativo importo per interventi sullo strumento;
- f. in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- g. sull'approvazione di eventuale regolamento interno;
- h. su quant'altro le è demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2 - L'Assemblea elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.

3 - Alla scadenza del mandato spetta all'Assemblea determinare per il periodo successivo il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, elegerli tra tutti i soci e nominare tra loro il Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione.

ART. 12 - Validità e verbalizzazione delle Assemblee

1 - L'adunanza è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci in prima convocazione e in seconda convocazione di qualsiasi numero degli aventi diritto di voto, quali risultano dall'elenco dei soci.

2 - È ammessa la delega ma non più di una per ciascun aderente.

3 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

4 - L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata dai 3/4 dei presenti aventi diritto; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di 3/4 dei soci.

5 - Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente nominato appositamente dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

6 - Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

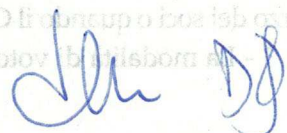
ART. 13 - Consiglio Direttivo

1 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 persone, compreso il Presidente. Il numero dei componenti e la durata dell'esercizio (conforme alle disposizioni di Legge) sono determinati dall'Assemblea. Comunque, il numero dovrà essere sempre dispari e i componenti dovranno essere scelti dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i soci dell'Associazione.

2 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3 - Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

4 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti di mandato.



ART. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. eleggere nell'ambito dei propri componenti il Vicepresidente, il Direttore artistico, il Segretario ed il Tesoriere;
- b. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci ed il relativo Ordine del Giorno;
- c. proporre all'Assemblea dei soci il rendiconto gestionale;
- d. dare attuazione al programma stabilito dall'Assemblea dei soci;
- e. su proposta del Tesoriere stabilire l'ammontare e il termine della quota sociale;
- f. stabilire agevolazioni per eventuali quote di partecipazione ad attività a pagamento;
- g. decidere l'ammissione di coloro che fanno domanda di iscrizione;
- h. provvedere alla sospensione, espulsione o radiazione dei soci ex art.8;
- i. stabilire e delegare i poteri di firma;
- l. compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli demandati all'Assemblea;
- m. emanare i regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione;
- n. proporre all'Assemblea l'adesione ad organizzazioni e/o federazioni di associazioni e le eventuali modifiche statutarie necessarie all'occorrenza;
- o. riferire all'Assemblea dei soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale.

ART. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1 - Nella prima seduta successiva alla loro nomina, i consiglieri scelgono tra loro il Vicepresidente, il Direttore artistico, il Tesoriere ed il Segretario. Un consigliere, compreso il Presidente, può assumere anche più incarichi e decade automaticamente dopo tre assenze ingiustificate alle sedute legittimamente convocate.

2 - Nell'eventualità che uno dei consiglieri decada per il suddetto motivo o che si renda indisponibile per dimissioni o per qualunque altra causa, gli altri consiglieri provvedono a sostituirlo per cooptazione, con la ratifica dell'Assemblea nella convocazione immediatamente successiva. Qualora si renda indisponibile il Presidente, l'Assemblea deve essere subito convocata dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.

3 - Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta questi lo ritenga necessario, con qualunque mezzo e con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di particolare necessità ed urgenza, nei quali il preavviso è di almeno tre giorni.

4 - La seduta del consiglio può aver luogo anche in mancanza di convocazione, purché la decisione di tenere la seduta sia assunta unanimemente da tutti i consiglieri in carica. A seguito di regolare convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari almeno alla metà dei componenti in carica, con la presidenza del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci. Le deliberazioni sono approvate dalla maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5 - La riunione del Consiglio Direttivo può avvenire anche per via telematica, attraverso appositi programmi di videochiamata e videoconferenza. In questo caso restano vigenti i vincoli di validità della seduta sopra elencati.

ART. 16 – Il Presidente dell'Associazione

1 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2 - Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3 - Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

4 - Nel caso in cui il Presidente fosse impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni, la relativa



funzione è esercitata dal Vicepresidente, la cui sottoscrizione fa fede della sussistenza dell'impedimento.

ART. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – Il Segretario dell'Associazione

1 - Il Segretario ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione e delle pubbliche relazioni. Nelle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo redige il verbale.

ART. 20 – Il Direttore artistico

1 - Il Direttore artistico ha il compito di progettare e programmare l'attività concertistica dell'Associazione in accordo con il Consiglio Direttivo. È responsabile di ogni singolo evento e ne assume la direzione. Provvede a contattare gli interpreti e a stabilire il programma, il compenso e l'alloggio. Promuove iniziative collaterali alle finalità dell'Associazione. Provvede alla ricerca di sponsor e contributi con la redazione di appositi progetti e domande di finanziamento.

Art. 21- Il Tesoriere dell'Associazione

1 - Il Tesoriere ha il compito della gestione e della custodia dei valori liquidi e dei beni di proprietà dell'Associazione, nonché della tenuta di tutti i documenti e degli atti contabili. Inoltre, ha il compito di approntare il rendiconto gestionale annuale dell'Associazione.

ART. 22 – Patrimonio sociale

1 - Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- a. contributi e quote associative;
- b. donazioni e lasciti;
- c. sovvenzioni pubbliche o private;
- d. attività di raccolta fondi
- e. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.



117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Rendiconto Gestionale

1 - I documenti del rendiconto gestionale dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2 - È predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza prevista dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

3 - Il bilancio consuntivo deve essere approvato e depositato al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 24 – Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Personale retribuito

1 - L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2 - I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 – Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – Disposizioni finali

1 - Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'Associazione ed i singoli soci o anche tra i soci medesimi circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto o più in generale circa l'esercizio dell'attività dell'Associazione, sarà deferita alla decisione di tre arbitri di cui due nominati dalle parti (uno per ciascuna) e il terzo nominato dal Presidente del tribunale di Venezia. Gli arbitri decideranno secondo equità in via rituale, osservando nel procedimento le norme del Codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

2 - Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Venezia Mestre, 06/12/2022

Il Segretario

[Firma]

Il Presidente

[Firma]

<A00>AGEDP-VE</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>266891</
NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>29/12/2022</DATA><REGISTRO> REGISTRO
UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 266891 e data 29/12/2022